



## FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Deliberazione  
NUMERO: 0000072  
DATA: 10/03/2020 14:36  
OGGETTO: Presa d'atto della stipula della Convenzione fra l'Azienda UsI di Bologna e la Casa di Cura Villa Erbosa per la fornitura di emocomponenti, plasmaderivati e prestazioni di medicina trasfusionale

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Gibertoni Chiara in qualità di Commissario Straordinario  
Con il parere favorevole di Novaco Francesca - Sub Commissario Sanitario  
Con il parere favorevole di Campa Rosanna - Sub Commissario Amministrativo

Su proposta di Elena Magri - UO Funzioni HUB (SC) che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

### CLASSIFICAZIONI:

- [03-04-01]

### DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Direzione Sanitaria - Sub Commissario Sanitario
- UO Servizi Amministrativi Ospedalieri (SC)
- UO Funzioni HUB (SC)
- UO Presidio Ospedaliero Unico Aziendale (SC)
- Dipartimento Servizi

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000072_2020_delibera_firmata.pdf	Campa Rosanna; Gibertoni Chiara; Magri Elena; Novaco Francesca	5D71B57422E1E66432A9D02BC309CB2E 26B027E44E210FD96356FA04C26B883B
DELI0000072_2020_Allegato1.pdf:		E850D4F062F565903EDBFC6CD5825D0D 227AAA55DEF2CCC93B7B2CB7E733F9B8



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



## **DELIBERAZIONE**

**OGGETTO:** Presa d'atto della stipula della Convenzione fra l'Azienda Usl di Bologna e la Casa di Cura Villa Erbosa per la fornitura di emocomponenti, plasmaderivati e prestazioni di medicina trasfusionale

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Su proposta del Direttore UO Funzioni HUB (SC), Dott.ssa Elena Magri, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera dell'Azienda USL Bologna n.47 del 13/02/2017 in materia di delega all'adozione di atti amministrativi ai dirigenti responsabili di articolazioni organizzative aziendali che si esprime favorevolmente anche in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto;

Acquisito il parere favorevole del Direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Area Metropolitana di Bologna (SIMT A.M.BO), Dott.ssa Vanda Randi;

**VISTI:**

- il D.M. 01.09.1995 recante: "Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di Servizi Trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteca" per quanto ritenuto applicabile;
- la Legge n. 219 del 21.10.2005 contenente la "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati";
- il D.lgs 9.11.2007, n. 207, recante: "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";
- il DM 09.11.2007 n. 208 recante "Attuazione della Direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali;
- il D.lgs 20.12.2007 n. 261 recante "Revisione del Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";
- l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente "indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra aziende sanitarie all'interno della regione e tra regioni", sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 ottobre 2015 (Rep atti n. 168/CSR);
- la Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n.867 del 13/06/2016 avente ad oggetto il recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano



concernente “indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra aziende sanitarie all’interno della regione e tra regioni”;

- il DM del 2.11.2015 recante "disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti" e s.m.i;
- l’Accordo Stato - Regioni concernente lo schema tipo di Convenzione tra Strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale, definito ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. A) della Legge 21.10.2005 n.219 (Rep. Atti n.85/CSR del 25.05.2017), recepito con Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n.2111 del 20/12/2017;
- il Piano Sangue e Plasma della Regione Emilia Romagna per il triennio 2017-2019 approvato con Delibera n. 139 del 14 marzo 2018 dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna;
- la Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 410/1997 avente ad oggetto: "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e relative tariffe" così come da ultimo modificata dalla Delibera di Giunta n.1299 del 23.07.2014 relativamente ai test di Genetica Medica.

Richiamate altresì;

- la deliberazione n. 363 del 31/12/2013 con la quale l’Azienda USL di Bologna prorogava, tra le altre, le Convenzioni con le Case di Cura Madre Fortunata Toniolo, Prof. Nobili, Villa Chiara, Villa Erbosa, Villa Laura, Villa Bellombra, Ospedale Privato Santa Viola e Villalba, per la fornitura di emocomponenti e plasmaderivati per il periodo 01/01/2014 – 30/06/2014;
- la deliberazione n. 116 del 27/02/2015 con cui l’Azienda USL ha provveduto a recepire “il progetto per un Servizio trasfusionale Unico per l’Area Metropolitana bolognese e per l’Area Vasta Emilia Centro e lo stato di avanzamento del Progetto aggiornato al 13/02/2015” ed ha, altresì, provveduto alla ridenominazione della U.O. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale - SIMT (SC) in “U.O. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Area metropolitana Bologna – SIMT A.M.BO (SC)” a decorrere dalla data di adozione della delibera stessa;
- La deliberazione n.81 del 06/03/2016 con la quale l’Azienda USL di Bologna prorogava le suddette convenzioni fino al 30/06/2017, nelle more della definizione delle nuove Convenzioni, considerando pertanto sanata l’attività resa in precedenza, senza soluzione di continuità;



- La deliberazione n.429 del 22/12/2017 con la quale l'Azienda USL di Bologna prendeva atto della stipula delle Convenzioni con le Case di Cura Madre Fortunata Toniolo, Prof. Nobili, Villa Chiara, Villa Laura, Villa Bellombra, Ospedale Privato Santa Viola, Villalba e Villa Gruppioni, per la fornitura di emocomponenti e plasmaderivati per il periodo 01/07/2017 – 31/01/2021 nonché con Villa Erbosa, per il periodo dal 7 novembre 2017 al 6 novembre 2018, considerando sanata l'attività resa precedentemente alla sottoscrizione, senza soluzione di continuità;

Considerato quindi:

- che il rapporto convenzionale con Villa Erbosa si è mantenuto continuativo nel corso degli anni e che le convenzioni sottoscritte fra le parti hanno consentito di consolidare e migliorare il rapporto di collaborazione tra l'Azienda Usl e la Struttura privata ricevente, contribuendo allo sviluppo ed alla qualificazione dei servizi;
- che l'Azienda Usl di Bologna, quale sede del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Area Metropolitana di Bologna (SIMT A.M.BO), deve garantire la regolamentare fornitura di sangue ed emocomponenti fra le diverse strutture sanitarie, tra cui anche alle Case di Cura Private accreditate e non, per cui si è provveduto alla sottoscrizione della Convenzione allegata al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- che la Struttura sanitaria privata accreditata Villa Erbosa aveva richiesto che la Convenzione fosse sottoscritta inizialmente per la durata di un anno, a partire dalla data di sottoscrizione, e quindi dal 7 novembre 2017 al 6 novembre 2018, nelle more della prevista cessazione dell'incarico del precedente Amministratore delegato che è poi stato sostituito e risulta ora il firmatario della presente convenzione;

Preso atto che il protrarsi della negoziazione tra le parti, iniziata alla scadenza della Convenzione e prolungatasi fino al mese di ottobre 2019, ha comportato l'adozione tardiva del presente atto, valevole per il biennio 7/11/2018 - 7/11/2020 per la Struttura privata Villa Erbosa, pur mantenendosi i rapporti in essere senza soluzione di continuità;

### **Delibera**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate:



1. di prendere atto della stipula della Convenzione tra l'Azienda USL Bologna e la Casa di Cura Villa Erbosa per la fornitura di emocomponenti, plasmaderivati e prestazioni di medicina trasfusionale, allegata al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di disporre che la validità della Convenzione decorra dal 7 novembre 2018 fino al 7 novembre 2020, considerando pertanto sanata l'attività resa prima della sottoscrizione, senza soluzione di continuità;
3. di demandare alla UO Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Area Metropolitana di Bologna (SIMT A.M.BO) ogni incombente derivante dall'applicazione delle Convenzioni di cui in oggetto;
4. di dare atto che il ricavo complessivo relativo al periodo novembre-dicembre 2018 ed anno 2019 era stato previsto nei rispetti Bilanci di Area Sanitaria e contabilizzato come segue:

#### **Anno 2018 - novembre e dicembre**

- quanto ad euro 9.006,58 al conto economico 40302400 "Ricavi per Prestaz. Amb.li a privati paganti", Fattore produttivo 403024000 cdc 15060602;
- quanto ad euro 20.654 al conto economico 40306240 "SIT Cess. Sangue Emoc. a privati ", Fattore produttivo 403062400 cdc 15060602;

#### **Anno 2019**

- quanto ad euro 65.193,74 al conto economico 40302400 "Ricavi per Prestaz. Amb.li a privati paganti", Fattore produttivo 403024000 cdc 15060602;
- quanto ad euro 110.158 al conto economico 40306240 "SIT Cess. Sangue Emoc. a privati ", Fattore produttivo 403062400 cdc 15060602;

5. di dare altresì atto che il ricavo di cui al punto precedente, relativamente all'anno 2020, verrà imputato nel Bilancio di previsione di Area Sanitaria e contabilizzato come segue:

- quanto ad euro 65.000 al conto economico 0155700203 Specialistica a privati paganti – altro, cdc 15060602;
- quanto ad euro 110.000 al conto economico 0155700901 Cessione sangue ed emoderivati a Ospedali privati, cdc 15060602.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Manuela Neri

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI EMOCOMPONENTI, PLASMADERIVATI E PRESTAZIONI DI MEDICINA TRASFUSIONALE TRA L'AZIENDA USL DI BOLOGNA E L'OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO VILLA ERBOSA.**

**TRA**

L'Azienda USL di Bologna, sede del Servizio Trasfusionale, in seguito denominata "Azienda fornitrice", nella persona del proprio Rappresentante Legale in carica, Direttore Generale, Dott.ssa Francesca Novaco, domiciliata per la carica in Bologna, Via Castiglione 29, C.F. – P.I. 02406911202;

**E**

L'"Ospedale Privato accreditato Villa Erbosa s.p.a.", con sede in via dell'Arcoveggio 50/2, 40129 Bologna, P.I. 00312830375, nella persona del Legale Rappresentante Ing. Marco Centenari, priva di Servizio Trasfusionale e dotata di frigoemoteca, di qui innanzi definita "Struttura sanitaria ricevente";

**RICHIAMATI:**

- il D.M. 01.09.1995 recante: "Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di Servizi Trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteca" per quanto ritenuto applicabile;
- la Legge n. 219 del 21.10.2005 contenente la "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati";
- il D.lgs 9.11.2007, n. 207, recante: "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";
- il DM 09.11.2007 n. 208 recante "Attuazione della Direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali;
- il D.lgs 20.12.2007 n. 261 recante "Revisione del Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";
- l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente "indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra aziende sanitarie all'interno della regione e tra regioni", sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 ottobre 2015 (Rep atti n. 168/CSR);
- la Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n.867/2016 avente ad oggetto il recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente

“indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra aziende sanitarie all’interno della regione e tra regioni”;

- il DM del 2.11.2015 recante “disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;

- il Piano Sangue e Plasma della Regione Emilia Romagna per il triennio 2013-2015 approvato con Delibera n. 121 del 18/06/2013 dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

- la Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 410/1997 avente ad oggetto: “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e relative tariffe” così come da ultimo modificata dalla Delibera di Giunta n.1299 del 23.07.2014 relativamente ai test di Genetica Medica.

Considerato che:

- da diversi anni è in essere una convenzione con il sopraindicato Ospedale Privato Accreditato per la fornitura di emocomponenti e prestazioni di medicina trasfusionale che da ultimo è stata prorogata fino al 07/11/2018;

- che l’Azienda Usl di Bologna, quale sede del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Area Metropolitana di Bologna (SIMT A.M.BO), deve garantire la regolamentare fornitura di sangue ed emocomponenti fra le diverse strutture sanitarie, tra cui anche alle Case di Cura Private accreditate e non, per cui è necessario procedere alla sottoscrizione della presente Convenzione;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ARTICOLO 1**

(Oggetto)

1. Oggetto della convenzione è la fornitura di :

- a) emocomponenti per uso trasfusionale;
- b) prestazioni di medicina trasfusionale;
- c) medicinali plasmaderivati prodotti da plasma nazionale in conto-lavorazione, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;

2. Il Direttore sanitario della Struttura sanitaria ricevente è responsabile delle attività trasfusionali e nomina, tra i medici operanti nella struttura, il referente per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. Il referente partecipa al Comitato del buon uso del sangue dell’Azienda fornitrice.

### **ARTICOLO 2**

(Obblighi delle parti)

1. L’Azienda fornitrice rende disponibile la normativa vigente di riferimento e i relativi aggiornamenti e si impegna a:

- a. garantire la disponibilità delle attività trasfusionali 24 ore su 24 sulla base delle modalità organizzative indicate nelle procedure operative P03, I020, I019 e P12 che sono suscettibili di periodici aggiornamenti e che verranno di volta in volta trasmesse alla Struttura Sanitaria ricevente;
  - b. fornire le tipologie di prodotti e prestazioni come risultano indicati negli allegati 1) e 2) alla presente convenzione;
  - c. nello specifico fornire, in applicazione della normativa vigente e sulla base delle procedure sopra menzionate, indicazioni relative a:
    1. richiesta di emocomponenti, ivi compresa la richiesta urgente e urgentissima;
    2. richiesta di medicinali plasmaderivati da conto lavorazione;
    3. richiesta di prestazioni di medicina trasfusionale (consulenze specialistiche, esami immunoematologici);
    4. modalità di assegnazione e consegna degli emocomponenti;
    5. modalità di restituzione degli emocomponenti non utilizzati;
    6. confezionamento e trasporto di sangue, di emocomponenti, di prodotti plasmaderivati e dei campioni di sangue che necessitano di trasporto a temperatura controllata;
    7. garanzia della sicurezza della trasfusione con particolare riferimento a prelievi per indagini pretrasfusionali, richiesta, assegnazione, consegna, trasporto e tracciabilità degli emocomponenti;
    8. conservazione degli emocomponenti e dei medicinali plasmaderivati;
    9. gestione delle tecnologie strumentali ed informatiche.
2. La Struttura sanitaria ricevente, preso atto della normativa vigente di riferimento e dei relativi aggiornamenti, si impegna a:
- a. riconoscere l'esclusività della fornitura;
  - b. non porre a carico in alcun modo del paziente, né direttamente né indirettamente, il costo degli emocomponenti ad uso trasfusionale e dei medicinali plasmaderivati da conto-lavorazione; tali costi sono da addebitarsi all'Azienda sanitaria di residenza del paziente stesso, secondo modalità stabilite a livello regionale;
  - c. comunicare all'Azienda fornitrice il nominativo del medico referente delle attività trasfusionali in convenzione;
  - d. restituire i prodotti non utilizzati secondo le modalità e i tempi indicati dal Servizio Trasfusionale di riferimento di cui al comma 1, lettera c), punto 5;
  - e. garantire la tracciabilità dei prodotti ricevuti;
  - f. garantire l'osservanza delle procedure per la sicurezza trasfusionale previste dalle vigenti disposizioni;
  - g. far pervenire sistematicamente al Servizio Trasfusionale la dichiarazione di avvenuta trasfusione/applicazione e la notifica di reazioni ed eventi avversi, secondo le indicazioni fornite dal medesimo.

### ARTICOLO 3

(Fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale e attività correlate)

La fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale prevede quanto segue.

#### a) Consulenza di medicina trasfusionale



La richiesta di emocomponenti ad uso trasfusionale deve essere preceduta da una consulenza telefonica di medicina trasfusionale fornita dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice secondo modalità condivise all'interno del Comitato Ospedaliero per il Buon Uso del sangue.

**b) Sicurezza della trasfusione**

La Struttura sanitaria ricevente applica le procedure per garantire la sicurezza del paziente candidato alla trasfusione fornite dal Servizio Trasfusionale e condivise nell'ambito del Comitato ospedaliero di buon uso del sangue.

**c) Prelievi ematici per indagini immunoematologiche e pretrasfusionali**

La raccolta e l'invio dei prelievi ematici avvengono in conformità alla normativa vigente e secondo le disposizioni fornite dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

**d) Richiesta trasfusionale**

La richiesta trasfusionale avviene in conformità alla normativa vigente, secondo le modalità di compilazione e trasmissione del modulo di richiesta forniti dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

**e) Indagini pretrasfusionali**

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice garantisce l'esecuzione delle indagini pretrasfusionali in conformità alla normativa vigente.

**f) Assegnazione e consegna**

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, conformemente alla normativa vigente, stabilisce e fornisce i criteri di assegnazione e le modalità di consegna degli emocomponenti.

**g) Modalità di confezionamento e trasporto**

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, conformemente alla normativa vigente, definisce le modalità di confezionamento e di trasporto.

Il trasporto deve avvenire in condizioni che consentano di mantenere l'integrità e le caratteristiche biologiche dei prodotti.

Le procedure di trasporto devono essere convalidate e periodicamente riconvalidate in conformità alla normativa vigente da parte del titolare del trasporto. La relativa documentazione deve essere disponibile per il Servizio Trasfusionale della Azienda fornitrice.

**h) Modalità di conservazione**

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità di conservazione dei prodotti presso la Struttura sanitaria ricevente, al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche biologiche e funzionali degli stessi, in conformità alla normativa vigente e secondo le procedure operative definite dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

**i) Avvenuta trasfusione**

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità con cui la Struttura sanitaria ricevente deve dare sistematica comunicazione dell'avvenuta trasfusione, in conformità alla normativa vigente.

**j) Gestione delle unità non utilizzate**

Il Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità di gestione e i tempi di restituzione delle unità non utilizzate, in conformità alla normativa vigente e secondo le procedure operative definite dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

**k) Gestione delle reazioni ed eventi avversi**

Il Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità con cui la Struttura sanitaria ricevente notifica le eventuali reazioni ed eventi avversi secondo la normativa vigente, ed in accordo con le procedure operative definite dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

#### **D) Gestione delle unità autologhe**

Nei rari casi, comunque da concordare, in cui il paziente sia candidato al predeposito, egli verrà inviato dalla Struttura sanitaria ricevente al Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice per la verifica dell'applicabilità di un programma di predeposito per autotrasfusione sulla base delle indicazioni e controindicazioni previste dalle vigenti disposizioni.

#### ARTICOLO 4

(Recupero peri-operatorio)

Le attività inerenti al recupero intra e peri-operatorio avvengono in conformità alla normativa vigente.

#### ARTICOLO 5

(Fornitura di prestazioni di medicina trasfusionale)

Le prestazioni di medicina trasfusionale e le modalità di erogazione delle stesse da parte dell'Azienda fornitrice sono ricomprese nelle procedure generali e nelle istruzioni operative definite dal Servizio trasfusionale della Azienda fornitrice.

#### ARTICOLO 6

(Fornitura di medicinali plasmaderivati da conto-lavorazione)

L'Azienda fornitrice può mettere a disposizione della Struttura sanitaria ricevente i medicinali plasmaderivati prodotti da conto-lavorazione. Le modalità di fornitura sono specificate e concordate tra le parti, fermo restando la valutazione di appropriatezza di utilizzo dei medicinali plasmaderivati da parte del Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

#### ARTICOLO 7


(Consenso informato alla trasfusione)

Per il consenso informato alla trasfusione si seguono le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia trasfusionale e le procedure definite dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

#### ARTICOLO 8

(Applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati sensibili)

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché – a partire dal 25 maggio 2018 – dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di



sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso per l'esecuzione del Contratto sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 29 del Codice Privacy o dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente Contratto. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del Contratto emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'art. 26 del regolamento UE da allegarsi al presente Contratto e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati.

#### ARTICOLO 9 (Flussi informativi)

1. La Struttura sanitaria ricevente gestisce le attività trasfusionali utilizzando il proprio sistema gestionale informatico e si rende disponibile, previo accordo con l'Azienda fornitrice, ad individuare soluzioni operative per consentire un'integrazione con quello del Servizio Trasfusionale di riferimento.
2. Il Sistema gestionale informatico della Struttura sanitaria ricevente deve rispondere ai requisiti minimi di funzionalità e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni.

#### ARTICOLO 10 (Rapporti economici)

1. Per i prodotti (emocomponenti ad uso trasfusionale, medicinali plasmaderivati) si applicano le tariffe e le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.
2. Per le prestazioni specialistiche (esami di immunoematologia, ecc.) si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.
3. Eventuali prestazioni e/o progetti aggiuntivi debbono essere condivisi previamente tra le parti evidenziando la relativa valorizzazione economica.
4. I costi di trasporto sono a carico della Struttura sanitaria ricevente.
5. I pagamenti a favore della Azienda fornitrice sono effettuati entro i limiti stabiliti dal Decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Per gli importi di cui ai precedenti punti resta inteso che l'Azienda fornitrice attraverso il SIMT AMBO fatturerà gli importi dovuti alla Struttura sanitaria ricevente.

#### ART. 11 ( SPESE CONTRATTUALI E FISCALI)

Il presente contratto è assoggettato all'imposta di bollo sin dall'origine con marca da bollo cartacea, esposta su entrambe le copie in originale ed a carico di entrambe le parti, ognuna per la sua copia in originale, secondo quanto imposto dall'art. 2 D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972.

#### ARTICOLO 12 (Durata)

La presente convenzione ha validità dal 07/11/2018 al 07/11/2020, salvo eventuali integrazioni e/o modificazioni dovute a situazioni attualmente non prevedibili o all'emanazione di una nuova normativa nazionale e/o regionale che imponga una diversa organizzazione delle modalità di richiesta e/o cessione degli emocomponenti e plasmaderivati.

Si intende regolarizzata anche l'attività eventualmente richiesta ed effettuata prima delle formalizzazioni della presente convenzione.

Tre mesi prima del termine di scadenza triennale le parti ne definiscono il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

L'Azienda fornitrice può recedere dal contratto in caso di inadempienza continuata e non giustificata da parte della Struttura sanitaria ricevente.

### ARTICOLO 13

(Foro competente)


Per ogni eventuale controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto che le Parti non fossero in grado di risolvere in modo amichevole, sarà attribuita alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Bologna, 14 OTT. 2019

Per l'Azienda fornitrice

  
IL DIRETTORE GENERALE f.f.  
Dott.ssa Francesca Novaco

Per la Struttura sanitaria ricevente

  
VILLA ERBOSA S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Ing. Marco Centenari

### ALLEGATI

- 1) Elenco emocomponenti e plasmaderivati erogati dalla Azienda fornitrice e relative Tariffe di cessione;
- 2) Elenco prestazioni di Medicina Trasfusionale di cui al Nomenclatore tariffario regionale vigente e relative Tariffe.

Copia della presente convenzione viene trasmessa al Centro Regionale Sangue della Regione Emilia - Romagna.



**PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI  
(ESAMI)**

TARIFFARIO - Dicitura riportata nel Nomenclatore Tariffario Regionale come da ultimo modificata dalla Delibera di Giunta Regionale Emilia - Romagna nr. 1299 del 23.07.2014	Tariffa	codici da nomenclatore
<b>ESAMI</b>		
Fenotipo Rh	€ 11,65	90.64.4
Gruppo ABO	€ 8,00	90.65.3
Gruppo Sanguigno Controllo	€ 6,00	90.65.4
Iden. Antic. Anti Eritrocitari	€ 26,65	
Liss-Coombs schedina	€ 9,00	90.48.5
Test di Coombs Diretto	€ 7,00	90.58.2
Test di Coombs Indiretto	€ 10,00	90.49.3
Eluato	€ 26,65	90.49.2
anticorpi anti eritrocitari titolazione	€ 20,75	90.49.1
prova crociata di compatibilità trasfusionale	€ 9,00	90.73.2
antigeni non ABO e non Rh per ciascun antigene	€ 7,00	90.63.2

  
**VILLA VERBOSA S.p.A.**  
 L'Amministratore Delegato  
 Ing. Marco Centenari

**EMOCOMPONENTI**

Descrizione prodotti desunta da Accordo Stato/Regioni Rep. n°168 CSR del 20 ottobre 2015 [*]	dicitura riportata nel riepilogo allegato alla fattura	Tariffa
Concentrato eritrocitario privato del buffy-coat e risospeso in soluzione additiva	emazie buffy-coat deplete	€ 136,00
Concentrato eritrocitario leucodepleto mediante filtrazione in linea	Emazie Conc.Leucod.Prestorage	€ 181,00
Plasma da aferesi	Plasma fresco cong. da Aferesi	€ 172,00
Plasma da prelievo multicomponente	plasma da aferesi multipla	€ 54,00
Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica automatizzata	Piastr. fil. da Pool di BC	€ 207,00
Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente leucodepleto in linea	Piastrine Filtrate da Aferesi	€ 256,00
Cessione di concentrati eritrocitari di gruppo 0 Rh negativo per scorte d'emergenze	Cessione di concentrati eritrocitari di gruppo 0 Rh negativo per scorte d'emergenze	€ 20,00
Irradiazione	Irradiazione	€ 19,00

[\*] Si tratta dei prodotti che vengono attualmente garantiti, vale a dire al momento della stipula della Convenzione; qualora nel corso di validità della stessa ne venissero ceduti altri o diversi ad integrazione o modifica dei precedenti, occorre fare sempre riferimento all'elenco e alle tariffe di cui all'Accordo Stato/Regioni n.168 del 20/10/2015

**PLASMADERIVATI**

Descrizione prodotti desunta da Accordo Stato/Regioni Rep. n°168 CSR del 20 ottobre 2015	dicitura riportata nel riepilogo allegato alla fattura	confezioni	Tariffa
Albital 20% 50 ml.	Albumina Umana 20%	50 ml	€ 19,00
Venital 5 gr. 100 ml.	Ig Vena 5 gr.	5 g.	€ 175,00
Venital 2,5 gr. 50 ml.	Ig Vena 2,5 gr.	2,5 g.	€ 87,50
Ixed 500 UI	Aimafix 500	500 UI	€ -
Ixed 1000 UI	Aimafix 1000	1000 UI	€ 230,00
Klott 1000 UI	Emoclot 1000	1000 UI	€ 230,00
AT III 1000 UI	Antitrombina III 1000	1000 UI	€ 225,00
KedCom 500 UI	Uman Complex 500	500 UI	€ 120,00

VILLA ERBOSA S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Ing. Marco Centenari